



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Segretario Generale - Attività in staff

N. 21 DEL 23/01/2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL COMUNE DI IMOLA AVVALENDOSI DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO IL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE – APPROVAZIONE PROGETTO

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- in data 29 aprile 2016 è stata sottoscritta la convenzione, registrata al n. 9 di registro del NCI, per la gestione associata del servizio Centrale Unica di Committenza con tutti gli enti facenti parte del Nuovo Circondario Imolese tra i quali il Comune di Imola;

ATTESO CHE:

- è intenzione del Comune di Imola addivenire alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, con un solo operatore economico, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nei casi espressamente previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni, per le seguenti categorie professionali e livelli economici: C1, D1, selezionando, mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm., un'agenzia specializzata nel settore della somministrazione di lavoro temporaneo, per una durata massima di mesi 36 o, se antecedente, sino all'esaurimento dell'importo massimo contrattuale, per un importo massimo per il Comune di Imola di € 92.638,72, IVA compresa, IRAP esclusa, avvalendosi del servizio Centrale Unica di Committenza del Nuovo Circondario Imolese;

- l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. iii) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti ed uno o più operatori economici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

- l'accordo quadro risponde all'esigenza di pervenire ad una razionalizzazione delle spese, all'abbattimento dei costi di procedura, alla standardizzazione dei risultati di gara ed alla semplificazione nei rapporti contrattuali tra gli Enti utilizzatori e l'Agenzia e non costituisce pertanto fonte di alcuna obbligazione per gli Enti utilizzatori nei confronti dell'Agenzia, costituendo unicamente il documento base per la regolamentazione dei singoli appalti;

VERIFICATO che, per la tipologia del servizio di cui trattasi, non è attiva alcuna convenzione Consip, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, mentre la convenzione in essere di INTERCENT-ER è dedicata esclusivamente alle amministrazioni colpite dal sisma del territorio della Regione Emilia Romagna;

RITENUTO altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, utilizzando i criteri individuati nella relazione tecnica illustrativa allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che il servizio in oggetto non comporta rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e pertanto non è stato predisposto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza) e non sono stati stimati relativi oneri di sicurezza;

DATO ATTO che sono stati predisposti i seguenti documenti di progetto di servizio con i relativi allegati: relazione tecnica illustrativa, schema di Accordo Quadro – capitolato speciale secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il **quadro economico dell'appalto** è il seguente:

n.	n.	Descrizione	importi
A	1	Importo delle prestazioni (compresa la facoltà di un incremento del quinto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, c. 12, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.) - IVA compresa;	92.638,72
	2	Costi per la sicurezza da DUVRI	0
A	IMPORTO ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI IMOLA (1+2)		92.638,72
B	3	Premi per candidati o offerenti	0
	4	Pagamenti per candidati o offerenti	0
	5	Opzioni ex art. 63 c.3,lett.b) e co.5	0
	6	Clausole contrattuali (se monetizzabili) ex art. 106 co.1 lett.a)	0
	7	Modifiche non sostanziali (se monetizzabili) ex art. 106 co.1 lett. e)	0
	8	Proroga tecnica ex art. 106 co.11	0
	9	Rinnovi espressi (come da bando tipo n. 1/2017)	0
B	IMPORTO ALTRE VOCI		0
VS A	IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI IMOLA		92.638,72
C15	10	Spese tecniche	0
	11	Incentivi ex art. 113 (2%)	0
	12	Spese per commissioni giudicatrici	0
	13	Contributi ANAC	54,70
	14	Spese per pubblicità	0
	15	Imprevisti	0
C	SOMME A DISPOSIZIONE		92.693,42
D	16	IVA	compresa in A1
	17	Eventuali altre imposte	6.449,69

DATO ATTO CHE:

- i requisiti morali, di idoneità professionale e economico-finanziari richiesti per la partecipazione alla gara d'appalto sono specificati nella relazione tecnica illustrativa;

- l'Accordo Quadro ha in oggetto un servizio di natura intellettuale e pertanto non è richiesta l'esplicitazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro,

RITENUTO pertanto di approvare i seguenti documenti progettuali, che si allegano quali parti integranti e sostanziali alla presente determinazione: relazione tecnica illustrativa, schema di Accordo Quadro – capitolato speciale secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.;

PRESO ATTO che il Comune di Imola rimborserà al Nuovo Circondario Imolese la quota di competenza del contributo ANAC che verrà comunicata dal Servizio Centrale Unica di Committenza, di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

DATO ATTO CHE:

- essendo l'Accordo Quadro un contratto volto unicamente a stabilire e regolamentare in via preventiva le condizioni contrattuali relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi da applicarsi ai singoli appalti e, se del caso, le quantità previste, gli impegni di spesa verranno assunti sui relativi stanziamenti del rispettivo bilancio, a cura del servizio competente e previa discrezionale ed insindacabile valutazione dei propri fabbisogni, nella determinazione che approverà il singolo contratto attuativo, nel rispetto del tetto dei limiti di spesa in materia di personale;

- il contratto di Accordo Quadro verrà stipulato dal servizio Centrale Unica di Committenza, mentre i relativi contratti attuativi per scrittura privata da parte del Comune;

- altri enti del Nuovo Circondario Imolese hanno manifestato interesse ad aderire all'Accordo Quadro in oggetto, in particolare il Comune di Mordano, Medicina, Castel San Pietro Terme, nonché il Nuovo Circondario Imolese.

VISTI:

- l'art. 36 del d.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.

- gli articoli 183 e 191 e 163 del D.Lgs.n.267/2000 e le disposizioni contenute nel D.Lgs 118/11 e ss.mm.ii. ed attestatone il rispetto;

- il Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO CHE:

- il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Segretario Generale per esigenze di coordinamento di attività trasversali afferenti a più servizi comunali;

- con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm ed ii.;

DETERMINA

1. di approvare le premesse della presente determinazione;

2. di approvare il progetto di servizio composto da: relazione tecnica illustrativa (con indicazione dei requisiti morali, di idoneità professionale ed economico-finanziari necessari per la partecipazione alla gara d'appalto), lo schema di Accordo Quadro – capitolato speciale, per i servizi in oggetto;
3. di stabilire che per l'affidamento del servizio in oggetto si procederà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico avente ad oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per le figure professionali indicate in premessa, ad un'agenzia specializzata nel settore della somministrazione di lavoro temporaneo, avvalendosi del servizio Centrale Unica di Committenza del Nuovo Circondario Imolese;
4. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
5. di stabilire che l'Accordo Quadro avrà una durata massima di mesi 36 o, se antecedente, sino all'esaurimento dell'importo massimo contrattuale, per un importo totale di competenza del Comune di Imola di € 92.638,72 - IVA compresa, IRAP esclusa;
6. di dare atto che il servizio in oggetto non comporta rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e pertanto non è stato predisposto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza) e non sono stati stimati relativi oneri di sicurezza;
7. di dare atto che, essendo l'Accordo Quadro un contratto volto unicamente a stabilire e regolamentare in via preventiva le condizioni contrattuali relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi da applicarsi ai singoli appalti e, se del caso, le quantità previste gli impegni di spesa verranno assunti sui relativi stanziamenti del rispettivo bilancio, a cura del servizio competente e previa discrezionale ed insindacabile valutazione dei propri fabbisogni, al momento dell'aggiudicazione di ogni singolo appalto;
8. di procedere alla scelta del contraente mediante aggiudicazione all'agenzia di somministrazione che presenterà in gara l'offerta economicamente più vantaggiosa;
9. di dare atto che ai sensi della Legge N.136/2010 il codice CIG relativo alla procedura di gara verrà assunto dalla Centrale Unica di Committenza;
10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in relazione all'accordo quadro è il sottoscritto Andrea Fanti, in considerazione delle esigenze di coordinamento di attività trasversali di cui in premessa, mentre i RUP ed i direttori dell'esecuzione dei singoli appalti verranno individuati di volta in volta;
11. di trasmettere il presente provvedimento al Nuovo Circondario Imolese "Ufficio Centrale di Committenza" per l'adozione dei provvedimenti necessari all'avvio della procedura di gara descritta nel presente atto;
12. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm ed ii.;
13. di dare atto che l'accantonamento dell'incentivo tecnico di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. verrà effettuato con le successive determinazioni di approvazione dei contratti attuativi, fatte comunque salve le competenze in materia delle figure previste nel suddetto articolo che hanno contribuito all'indizione della gara e al controllo della stessa

14. di stabilire che il Servizio Segreteria e Affari Istituzionali provveda alla pubblicazione del presente atto sul Web ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Li, 23/01/2019

il Dirigente
Andrea Fanti

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO
RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER IL
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE E I COMUNI DI IMOLA, MORDANO, MEDICINA E
CASTEL SAN PIETRO TERME – CIG _____**

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E CAPITOLATO SPECIALE

PREMESSO

- a)* che il Nuovo Circondario Imolese, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, anche a seguito delle richieste inoltrate da alcuni i Comuni aderenti al Nuovo Circondario Imolese, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo, mediante procedura aperta di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il _____;
- b)* che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile (valore massimo dell'Accordo quadro), nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Accordo quadro e da tutta la documentazione di gara, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- c)* che i singoli contratti attuativi dell'Accordo Quadro verranno conclusi a tutti gli effetti dagli Enti interessati, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso la stipulazione di apposite scritture private;
- d)* che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Accordo Quadro ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- e)* che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f)* che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;
- g)* che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula dell'Accordo Quadro;
- h)* che il Fornitore ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro;
- i)* che il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per l'Amministrazione e gli Enti utilizzatori nei confronti del Fornitore, che nasceranno solo con la stipula dei contratti attuativi i quali, nei limiti ivi previsti, saranno fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto e tutti gli atti posti a base della procedura di affidamento, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica (sottoscritte dalle parti e conservate agli atti per formare parte

integrante e sostanziale del presente atto) sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito del presente Atto si intende per:

- a) **Amministrazione:** il Nuovo Circondario Imolese;
- b) **Accordo Quadro:** il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) **Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire i contratti attuativi;
- d) **Contratto attuativo:** il documento che verrà sottoscritto con scrittura privata tra il Fornitore e gli enti interessati, con il quale questi ultimi comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- e) **Ente:** il Comune/Nuovo Circondario Imolese destinatario dei servizi richiesti.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro e i contratti attuativi sono regolati in via graduata:

- a) dalle clausole del presente Atto, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica del Fornitore, sottoscritte dalle parti e conservate agli atti per formare parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi;
- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm. e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nell'Accordo Quadro, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione e degli Enti, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nell'Accordo Quadro.

3. Le clausole del presente Atto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi.

Articolo 4

Oggetto, finalità e importo massimo dell'Accordo Quadro

1. Oggetto del presente Accordo Quadro è il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da impiegare presso il Comune di Imola.

2. La finalità dell'Accordo Quadro è di fornire uno strumento dinamico con cui consentire l'impiego temporaneo di prestatori d'opera in relazione ad esigenze contingenti, non fronteggiabili con il personale degli enti di cui sopra.

3. Durante il corso dell'Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti degli enti utilizzatori a fornire i servizi, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi connessi secondo le modalità indicate nel presente Accordo Quadro, nell'Offerta Tecnica, nell'Offerta Economica e nei contratti attuativi, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile (valore massimo dell'Accordo quadro) pari ad € _____ (IVA compresa), comprensivo del costo dei lavoratori come da CCNL in vigore e del corrispettivo per la remunerazione della somministrazione lavoro. È invece esclusa l'IRAP che rimane in capo all'Ente utilizzatore in relazione ai singoli contratti attuativi che verranno sottoscritti.

4. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione e gli Enti nei confronti del Fornitore. Conseguentemente l'Amministrazione e gli Enti non sono tenuti a formalizzare contratti attuativi, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta. Non è, pertanto, previsto alcun importo minimo garantito in favore del Fornitore.

5. Il corrispettivo mensile spettante al Fornitore è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate per il moltiplicatore offerto per il numero dei lavoratori temporanei fornito. Il moltiplicatore indicato in offerta si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di convenienza del Fornitore.

6. L'aspetto fiscale del servizio è così articolato:

- a) l'attività di lavoro del personale somministrato compensata con i suddetti costi orari ordinari è esente IVA, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972 e s.m.i.;
- b) il corrispettivo dovuto per la remunerazione del servizio di intermediazione, dell'utile d'impresa e per la copertura delle spese generali, sarà assoggettato ad IVA al 22%, derivante dall'applicazione del moltiplicatore offerto al costo orario;

7. Le tariffe orarie previste dal vigente CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali si intendono riferite alla categoria indicate ed alle posizioni di accesso iniziali; si precisa che dovranno essere corrisposti ai lavoratori somministrati trattamenti retributivi non inferiori a quelli stabiliti dal CCNL dei dipendenti dell'Ente utilizzatore con pari inquadramento.

8. La tariffa oraria derivante dall'applicazione del moltiplicatore unico offerto in sede di gara al costo orario indicato, per ciascuna categoria professionale, nelle schede allegate al presente Accordo Quadro, comprende tutti i seguenti elementi, I.V.A. esclusa:

1. retribuzione base oraria di categoria per ogni singolo profilo
2. indennità di vacanza contrattuale
3. indennità professionali fisse e continuative
4. oneri previdenziali dovuti dalle APL INPS
5. oneri assicurativi INAIL
6. rateo ferie considerate su 5/6 giorni lavorativi settimanali
7. rateo ferie ex festività
8. festività infrasettimanali
9. TFR
10. ratei 13a mensilità
11. Fondo Formatemp
12. Ente Bilaterale

13. diritti sindacali come previsto dal CCNL dei lavoratori in somministrazione
14. corrispettivo per la remunerazione della somministrazione lavoro.

9. Il contributo ASPI non viene ricompreso tra le voci di cui sopra in quanto verrà aggiunto alla tariffa offerta solo nel caso in cui sia dovuto, a fronte di contratti a termine di carattere non sostitutivo (pertanto nell'offerta economica la tariffa oraria finita e, di conseguenza, il moltiplicatore unico offerto, non dovrà tenere conto di tale voce di spesa).

10. Il costo orario non dovrà ricomprendere le seguenti voci, che sanno corrisposte se e in quanto dovute:

- valore del buono pasto
- festività infrasettimanali, che verranno fatturate all'Ente utilizzatore al valore dell'ora ordinaria indicata esclusivamente nel caso in cui le stesse coincidano con il periodo contrattuale dei lavoratori
- eventuale salario accessorio conseguito attraverso accordi sindacali decentrati
- eventuali prestazioni di lavoro straordinario.

11. Per le ore straordinarie è applicato l'aumento percentuale previsto dal vigente CCNL regioni e Autonomie Locali, sul costo del lavoro come previsto per legge.

12. Tali costi, eventualmente sostenuti, verranno fatturati all'Ente utilizzatore applicando sugli stessi il moltiplicatore offerto in sede di gara.

13. Il Fornitore dovrà comunicare agli Enti utilizzatori, prima dell'avvio del servizio, i costi orari così definiti, dandone giustificazione con prospetti riportanti la costruzione del costo orario rispetto alle voci di spesa considerate.

14. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il moltiplicatore offerto in sede di gara tutti gli altri oneri, non espressamente richiamati, nessuno escluso.

15. Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro, l'Ente utilizzatore, in persona del soggetto che verrà comunicato al Fornitore, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa al Fornitore entro la prima settimana del mese successivo. L'Ente utilizzatore corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo del Fornitore ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

16. Resta in capo all'Ente utilizzatore il pagamento dovuto per l'IRAP, che sarà versata in base all'imponibile previdenziale corrisposto dal Fornitore per i rispettivi profili soggetti a tale imposta. Il Fornitore, a tal fine, dovrà inviare mensilmente, contestualmente alla fattura, una comunicazione da cui si possa desumere l'imponibile ai fini dell'IRAP, per ciascun dipendente, da calcolare sulle retribuzioni rimborsate. In caso di assenza, il pagamento della fattura verrà sospeso e riprenderà solo con l'avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interesse da parte del Fornitore.

17. L'Amministrazione e gli Enti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall' art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016 ss.mm..

18. Fermo restando quanto sopra, l'Amministrazione potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo 106 D.lgs. n. 50 del 2016 ss.mm..

19. Per la parte riferita al solo costo del lavoro, la revisione periodica del prezzo è ammessa unicamente in riferimento a variazioni conseguenti l'applicazione di eventuali incrementi di costo

che si venissero a determinare successivamente, in conseguenza degli adempimenti retributivi e normativi previsti dalla contrattualistica nazionale, territoriale e aziendale, corrisposti ai dipendenti dell'Ente utilizzatore e dovuti al lavoratore somministrato. Il valore del moltiplicatore formulato in sede di gara resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

20. Qualora nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro non siano disposti aumenti contrattuali per il personale, ovvero sia prevista la sola corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale, si applicano, alla sola parte riferita al costo del servizio di intermediazione, le disposizioni in materia di revisione periodica dei prezzi.

21: La revisione sarà operata a seguito di richiesta scritta da parte del Fornitore, all'esito di una istruttoria condotta sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente all'annualità cui si applica la rivalutazione.

22. Ai fini della migliore istruttoria revisionale, in caso di istanza di revisione richiesta dal Fornitore, che comunque dovrà eventualmente avvenire dal secondo anno di vigenza dell'Accordo Quadro, lo stesso sarà tenuto a trasmettere all'Amministrazione e all'Ente utilizzatore tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato e le relative giustificazioni.

23. Il Fornitore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 5

Condizioni di esecuzione dell'Accordo Quadro

1. Nell'esecuzione dell'appalto il Fornitore dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabili dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm..

2. Il Fornitore provvederà sia all'attività di reclutamento e formazione del personale, sia alla sua gestione, sia all'attività di monitoraggio dei servizi espletati e della relativa contabilizzazione.

5.1 Modalità di attivazione del servizio

1. Successivamente alla sottoscrizione del contratto attuativo, l'Ente utilizzatore comunicherà al Fornitore le proprie necessità indicando:

- a) denominazione dell'Ente di destinazione del personale;
- b) descrizione della professionalità richiesta, del livello retributivo (compresa eventuale retribuzione accessoria) e del CCNL applicato;
- c) settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
- d) modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
- e) sede e orario settimanale di lavoro;
- f) dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori del soggetto fruitore;
- g) eventuali requisiti professionali specifici quali patenti di guida, attestati , ecc...
- h) eventuale erogazione buoni pasto.

2. Il Fornitore dovrà presentare almeno tre curriculum vitae (fatte salve oggettive e motivate difficoltà di reperimento) relativi a tre candidati in possesso dei requisiti sopra indicati entro e non

oltre 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Ente che ha sottoscritto il contratto attuativo dell'Accordo (i tre curricula andranno presentati insieme). In caso di urgenza o per sostituzioni necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi, il Fornitore sarà tenuto ad inviare all'Ente utilizzatore il lavoratore entro il termine perentorio dal giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta. Nel caso in cui nella prima rosa di tre candidati non ve ne sia uno che soddisfi le chieste prescritte, dovranno essere presentati altri tre curricula fino all'individuazione del soggetto ritenuto idoneo.

3. Ciascun servizio di destinazione si riserva la facoltà di convocare i candidati per un colloquio propedeutico alla somministrazione.

4. Il Fornitore si impegnerà ad adottare procedure analitiche ed esaustive di selezione del personale da avviare in somministrazione.

5. Il Fornitore è tenuto a presentare copia del contratto tra il medesimo ed il prestatore di lavoro prima dell'inizio dell'attività e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data di stipulazione, al servizio interessato dell'Ente utilizzatore, al fine della tutela in ordine alle responsabilità solidali previste dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 81/2015. Il contratto del lavoratore dovrà prevedere un periodo di prova, con le modalità dichiarate dallo specifico contratto collettivo di lavoro per la relativa categoria, entro il quale l'Ente utilizzatore si riserva la facoltà di decidere di confermare o sostituire il lavoratore.

6. Il lavoratore ha diritto a prestare la propria opera per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o sostituzione.

7. Prima della stipulazione del contratto attuativo, il Fornitore è tenuto, su richiesta dell'Ente utilizzatore, a fornire a quest'ultimo un prospetto di quantificazione dei costi rapportati alla durata del contratto, evidenziandone ogni voce e il relativo corrispettivo comprensivo d'IVA.

5.2 Svolgimento del servizio

8. L'Ente utilizzatore potrà chiedere in qualsiasi momento la sostituzione dei lavoratori che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti gravemente inadeguati anche dopo il periodo di prova, formalmente rilevati da superiori gerarchici; inoltre gli enti utilizzatori si riservano la facoltà di interrompere il rapporto di lavoro per cause di forza maggiore o giustificato motivo: in tal caso il Fornitore avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo solo per le ore di lavoro effettivamente rese sino alla interruzione.

9. Il Fornitore provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività che gli stessi presteranno presso i servizi dell'Ente utilizzatore, erogando ad ogni lavoratore una formazione generale in materia di salute e sicurezza secondo i criteri del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm..

10. Rimane invece in capo a ciascun Ente utilizzatore, l'obbligo di informare i lavoratori somministrati sui rischi specifici dei singoli luoghi di lavoro. Pertanto l'Ente utilizzatore osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 /2008 e s.m. A tal fine il singolo lavoratore somministrato dovrà, prima dell'inizio del servizio, partecipare ad un incontro informativo, tenuto dal servizio competente dell'Ente utilizzatore, concernente le tematiche specifiche sulle sedi di lavoro e della sicurezza.

11. Il Fornitore è obbligato ad effettuare sul personale prescelto, prima dell'inserimento nelle strutture dell'Ente utilizzatore, i necessari accertamenti sanitari per ottenere il giudizio di idoneità alla mansione dal medico competente dell'Ente utilizzatore, al medesimo costo applicato ai

dipendenti dell'ente, a carico del Fornitore. Eventuali necessità di visite periodiche saranno a carico dell'Ente utilizzatore.

12. Eventuali prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Ente utilizzatore; in tal caso al trattamento economico sarà applicato l'aumento percentuale previsto dal vigente CCNL Comparto Regioni ed autonomie locali, precisando fin d'ora che l'Ente utilizzatore, a suo insindacabile giudizio, potrà disporre che il livello invalicabile di ore di lavoro straordinario sia allineato a quanto previsto per il resto del personale dipendente di identico profilo.

13. Il lavoratore dovrà effettuare le prestazioni contrattuali con massima cura e diligenza e dovrà mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non divulgarli e non farne oggetto di sfruttamento.

14. L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore sarà distribuito sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'Ente utilizzatore presso cui sono funzionalmente assegnati, fatte salve particolari esigenze diverse da manifestarsi per iscritto al momento della sottoscrizione del singolo contratto attuativo.

5.3 Profili professionali

15. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli Enti utilizzatori personale temporaneo facente parte delle seguenti categorie professionali e livelli economici:

- B1, B3, C1 e D1 del CCNL Comparto Funzioni Locali. E' facoltà dell'Ente utilizzatore richiedere al Fornitore personale in possesso di specifici titoli di studio/esperienze (a titolo puramente esemplificativo, laurea in ingegneria con esperienza in strutture, conoscenza di particolari sistemi informatici, ecc.).

16. L'attività del lavoratore è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità, in quanto applicabili.

17. I lavoratori saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL ed eventuali contratti integrativi e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

5.4 Retribuzione dei lavoratori somministrati

18. Per ciascun lavoratore il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresi gli eventuali contratti integrativi dell'Ente utilizzatore nonché gli eventuali miglioramenti economici derivanti da contrattazioni future.

19. Il Fornitore si impegna al pagamento diretto della retribuzione dovuta ai lavoratori entro il 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per legge.

20. Il Fornitore dovrà fornire mensilmente il prospetto riportante l'imponibile previdenziale ai fini IRAP; il versamento delle quote IRAP dovute restano di competenza dell'Ente utilizzatore.

21. Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore (in base alla normativa nazionale e regolamentare degli utilizzatori) saranno comunicati al Fornitore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Ente utilizzatore, dietro presentazione di documentazione a comprova.

22. Gli eventuali buoni pasto, di valore pari a quelli percepiti dai dipendenti dell'Ente utilizzatore, maturati dal lavoratore saranno corrisposti direttamente dal Fornitore e successivamente fatturati all'Ente utilizzatore nel mese successivo a quello di erogazione.

5.5 Obblighi del Fornitore

23. Il personale fornito dovrà rispondere ai requisiti di cui all'articolo 6 del DPR 62/2013 e agli articoli 35 bis e 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.: a tal fine il Fornitore dovrà verificarlo acquisendo le medesime dichiarazioni richieste per l'assunzione dei dipendenti dell'Ente utilizzatore.

24. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente utilizzatore dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo su richiesta di quest'ultimo, in caso di assenza significativa.

25. Il Fornitore provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività.

26. Il Fornitore si impegna nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso l'Ente utilizzatore, il Codice di comportamento approvato da ciascun Ente utilizzatore presso il quale verrà svolta l'attività lavorativa.

27. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Ente utilizzatore la facoltà di richiedere al Fornitore l'immediata sostituzione del personale inadempiente e avrà la facoltà di risolvere il contratto attuativo in caso di reiterazione degli obblighi di comportamento da parte del personale inviato, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

28. Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m..

29. Il Fornitore si impegna a fornire, dietro richiesta, all'Ente utilizzatore copie delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata ed ogni altra informazione che si ritenga utile dover reperire per la verifica del servizio.

30. Oltre a quanto sopra indicato il Fornitore si obbliga specificatamente a:

a) eseguire tutti i servizi oggetto dell'Accordo quadro, dettagliatamente descritti nel presente Atto, nei contratti attuativi e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Atto e negli Atti di gara;

b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;

c) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dei soggetti utilizzatori ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;

d) erogare i servizi oggetto dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Atto e negli Atti di gara, predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire agli enti utilizzatori di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel presente atto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

e) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

f) su richiesta scritta dell'Ente utilizzatore, il Fornitore dovrà presentare la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno;

g) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto del presente Atto;

h) fornire il personale nella categoria professionale richiesta e predisporre il piano di formazione dei lavoratori da assegnare, secondo quanto offerto in sede di gara;

i) controllare che il personale si uniformi al Codice di comportamento adottato dall'Ente utilizzatore in cui si esercita l'attività lavorativa;

l) fornire all'Ente utilizzatore per ciascun lavoratore somministrato gli attestati relativi ai corsi di formazione generale e specifica in materia di sicurezza ed eventualmente, qualora già posseduti, gli attestati di primo soccorso e di antincendio;

m) fornire e/o sostituire il personale da assegnare presso gli Enti per cui viene formulato il contratto attuativo nei tempi e modalità stabiliti, nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo Quadro e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;

n) eseguire i contratti attuativi in conformità alle richieste pervenute dagli Enti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;

o) essere consapevole che gli enti utilizzatori interessati si riservano il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quei lavoratori che, a loro insindacabile giudizio, non ritengano essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della prestazione e a sostituirli.

31. Il Fornitore si impegna a essere raggiungibile nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e, qualora necessario per le sostituzioni nelle scuole, dalle ore 9 alle 13 del sabato, per ricevere le richieste di avvio in somministrazione per le varie necessità e per le sostituzioni giornaliere immediate e urgenti e si impegna a designare un responsabile amministrativo incaricato di mantenere i rapporti con Servizi competenti dell'ente utilizzatore per gli aspetti amministrativo contabili.

32. Il Fornitore si impegna a porre a disposizione dell'Amministrazione e dell'Ente utilizzatore in via prioritaria i lavoratori che abbiano maturato precedenti esperienze lavorative presso Pubbliche Amministrazioni.

33. Il Fornitore provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività produttiva in generale che il prestatore svolgerà presso gli Enti.

34. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere su richiesta in formato elettronico, tutti dati e la documentazione di rendicontazione.

35. Le copie dei contratti di lavoro tra il Fornitore ed i singoli lavoratori dovranno essere trasmesse all'Ente utilizzatore, il quale si riserva di richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del modello DM 10 e delle buste paga. Qualora il Fornitore non risulti in regola con gli obblighi inerenti la disciplina del lavoro, l'Ente utilizzatore e l'Amministrazione procederà rispettivamente alla

risoluzione del contratto attuativo e dell'Accordo Quadro ed all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria, in danno del somministratore inadempiente, fatta comunque salva la responsabilità per eventuali fatti illeciti o per l'eventuale violazione di norme penali.

36. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

37. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo quadro e/o dei singoli contratti attuativi.

38. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche di seguito indicate e a quelle indicate nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa.

39. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione e degli Enti, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

40. Il Fornitore si obbliga a consentire agli Enti di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

41. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e agli Enti utilizzatori di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto e ai singoli Contratti attuativi.

5.6 Obblighi a carico degli Enti utilizzatori

42. Ciascun Ente utilizzatore si impegna a comunicare al Fornitore i trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

43. L'Ente utilizzatore, in caso di inadempienze del Fornitore, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente previdenziale, rispettivamente, le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

44. L'Amministrazione osserva altresì nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

45. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a ciascun Ente utilizzatore competono le seguenti attività:

- a) informare i lavoratori somministrati sui rischi specifici dei singoli luoghi di lavoro;
- b) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;

c) verifica dell'avvenuta formazione in materia di sicurezza sul lavoro (formazione generale e specifica secondo art. 37 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.) al lavoratore somministrato. L'Ente utilizzatore formerà a proprio carico il lavoratore per quanto attiene l'uso di attrezzature specifiche.

5.7 Contabilizzazione del servizio

46. Per il servizio oggetto della presente procedura, ciascun Ente utilizzatore corrisponderà al Fornitore quanto stabilito al precedente art. 4 e seguenti.

47. Per le ore di lavoro straordinario verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria calcolato secondo quanto stabilito dai vigenti CCNL degli enti utilizzatori in cui sono funzionalmente assegnati i lavoratori somministrati.

48. In caso di rinnovo della parte economica dei CCNL di riferimento, sarà rimborsato al Fornitore il solo aumento per le ore effettuate dal prestatore del lavoro che saranno contabilizzate in fattura.

49. L'Ente utilizzatore corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo a carico del Fornitore ogni assenza, a qualsiasi titolo effettuata, da parte dei lavoratori medesimi senza giustificazioni.

50. In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, il Fornitore provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

5.8 Disposizioni particolari e specifiche per il personale dei nidi dell'infanzia e delle scuole dell'infanzia comunali.

51. Per i titoli di studio che dovranno essere posseduti dal personale somministrato si rimanda a quanto dettagliato nella direttiva regionale n. 1564 del 16/10/2017 e, comunque, nel rispetto della normativa nazionale/regionale vigente in materia al momento della fornitura del personale.

52. Le prestazioni richieste in relazione ai profili professionali indicati nel proseguo sono legate al calendario ed all'orario scolastico, mentre l'orario di lavoro sarà quello stabilito dal CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali, ovvero per un massimo di 36 ore settimanali.

53. Il personale dovrà essere già istruito e formato in relazione alle competenze da svolgere, dovendosi garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso le strutture dell'utilizzatore; inoltre, i lavoratori in missione dovranno essere a conoscenza del piano di lavoro a loro assegnato.

54. L'Ente utilizzatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, dovrà osservare e a far osservare ai propri dipendenti, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, N. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., e dal Codice di comportamento dei dirigenti, dipendenti e collaboratori dell'Ente stesso

55. Per tutti i profili indicati nel presente documento (trattandosi di lavoratori destinati al contatto continuativo con minori) il Fornitore dovrà attenersi al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 4 marzo 2014 n.39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile" e verificare presso gli organi competenti che il personale proposto sia in possesso dei requisiti a norma di legge.

56. Il periodo per il quale ogni lavoratore dovrà prestare l'attività risulterà dall'apposito singolo contratto che sarà stipulato tra l'Ente utilizzatore ed il Fornitore. Al termine del periodo previsto cesseranno comunque gli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro.

57. Il Fornitore s'impegnerà ad adottare procedure analitiche ed esaustive di selezione del personale da avviare in somministrazione, avendo cura di tener conto dei documenti programmatici ed organizzativi dell'Ente utilizzatore (Carta dei Servizi, Progetto Pedagogico, Piano dell'Offerta Formativa, ecc...). Il contratto di ogni singolo lavoratore deve prevedere un periodo di prova entro il quale, l'Ente utilizzatore, si riserva la facoltà di decidere di confermare o di sostituire il lavoratore.

58. L'utilizzatore potrà chiedere in qualsiasi momento la sostituzione dei lavoratori che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti gravemente inadeguati anche dopo il periodo di prova, formalmente rilevati dai superiori gerarchici, come di quei lavoratori a cui vengano meno i requisiti professionali richiesti; potrà altresì chiederne la sostituzione del lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo.

59. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. vigente nel comparto Regioni ed Enti Locali per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali contratti integrativi, per i lavoratori di pari categoria, gli eventuali miglioramenti economici derivanti da contrattazioni future. Il trattamento economico è quello attualmente in vigore per i dipendenti a tempo indeterminato degli Enti utilizzatori relativamente ai profili e posizione economica indicati.

60. Il Fornitore assume l'obbligo di agire in modo che il suo personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

61. Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità alle prescrizioni del presente Accordo Quadro nel rispetto delle sottoriportate modalità specifiche.

62. Per lo svolgimento del servizio per il **profilo di docente ed educatore** il personale dovrà:

- a) essere già istruito e formato in relazione alle competenze da svolgere, dovendosi garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso le strutture dell'Ente utilizzatore; dovrà essere a conoscenza del Progetto pedagogico dei nidi d'infanzia e del Progetto dell'offerta formativa delle scuole dell'infanzia dei Comuni utilizzatore della Carta dei Servizi e dei principali documenti organizzativi del Settore;
- b) acquisire la conoscenza del progetto educativo o della programmazione didattica dello specifico nido o scuola a cui si è assegnati;
- c) assumere comportamenti relazionali con le famiglie improntati a cortesia e disponibilità, con l'obiettivo di promuovere la massima fiducia reciproca tra servizio e famiglia;
- d) avere comportamenti di estremo rispetto per i bambini, per i loro diritti/bisogni individuali e collettivi, la loro dignità e la loro identità;
- e) essere munito di abbigliamento consono al servizio e di un tesserino di riconoscimento, indicante nome e cognome e profilo (i relativi oneri non sono a carico dell'utilizzatore);
- f) collaborare con il personale operante nel servizio di assegnazione e avere un atteggiamento relazionale volto alla soluzione dei problemi, al superamento del conflitto e all'efficace presa di decisione collettiva;
- g) prendere visione del Piano di Evacuazione Interno e partecipare alle prove di evacuazione previste dalla normativa vigente;
- h) non fumare nella scuola e nelle aree di pertinenza.

63. Per lo svolgimento del servizio per il **profilo di operatore scolastico** il personale dovrà:

- a) essere a conoscenza e attenersi all'organizzazione e alle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere e rispettare gli orari definiti (vedi mansionario in dotazione presso ogni nido);

- b) essere munito di abbigliamento consono al servizio, sia per i servizi di pulizia, sia per i servizi di mensa (abbigliamento specifico), non indossare anelli, orologi collane, orecchini e monili in genere (vedi legge regionale 11 del 24.06.2003) e di un tesserino di riconoscimento indicante nome e cognome (i relativi oneri non a carico dell'Ente utilizzatore);
- c) avere cura e attenzione di riporre il materiale di pulizia negli appositi locali per evitare contatti con gli utenti;
- d) svolgere la sorveglianza degli accessi e apertura e chiusura dei locali;
- e) occuparsi della pulizia delle aree esterne di competenza del nido da oggetti pericolosi quali siringhe, vetro, rifiuti organici, ecc, per la salvaguardia e incolumità degli utenti;
- f) seguire le attività di distribuzione dei pasti e collaborare con il personale di cucina secondo le modalità previste nel manuale HACCP adottato presso ogni nido;
- g) collaborare con gli educatori per le attività di sorveglianza degli alunni (es infortunio, esigenze temporanee particolari ecc)
- h) garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati, in relazione alle famiglie, ai bambini, ai colleghi presenti nella struttura;
- i) collaborare con il personale operante nel servizio di assegnazione e avere un atteggiamento relazionale volto alla soluzione dei problemi, al superamento del conflitto e all'efficace presa di decisione collettiva;
- l) prendere visione del Piano di Emergenza Interno e partecipare alle prove di evacuazione

64. Il Fornitore si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.

65. Nel proseguo si riportano le mansioni dei seguenti profili professionali, in applicazione al CCNL del Comparto Funzioni Locali.

C1 educatore nei servizi per la prima infanzia

Mansioni: lavoratore che provvede alla programmazione e gestione dell'attività didattica generale e collegata a specifici profili di utenza, in relazione al livello di autonomia proprio dell'età 0- 3 anni, nonché alla cura di attività gestionali di supporto del progetto didattico finalizzate all'erogazione del servizio. Le attività svolte comprendono anche la cura delle relazioni con i bambini iscritti e con le famiglie, per la prevenzione di situazioni di disagio. Al profilo competono le attività e responsabilità previste dalle fonti normative e dai regolamenti vigenti, in particolare il regolamento di organizzazione, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

C1 docente scuola dell'infanzia

Mansioni: lavoratore che provvede alla programmazione e gestione dell'attività didattica generale e collegata a specifici profili di utenza, in relazione al livello di autonomia proprio dell'età 3-6 anni, nonché alla cura di attività amministrative finalizzate all'erogazione del servizio. Le attività svolte comprendono anche la cura delle relazioni con gli alunni e con le famiglie, per la prevenzione di situazioni di disagio. Al profilo competono le attività e responsabilità previste dalle fonti normative e regolamenti vigenti, in particolare il regolamento di organizzazione, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

B1 operatore scolastico

Mansioni: lavoratore che provvede alla cura e al mantenimento delle corrette condizioni igieniche e funzionali degli ambienti e delle strutture scolastiche, utilizzando le attrezzature disponibili. Collabora alla verifica circa l'efficacia degli interventi di pulizia eseguiti dalla ditte esterne. Svolge

inoltre attività di assistenza e custodia degli alunni e di cura delle relazioni con l'utenza, collaborando con il personale educativo in particolare per le attività didattiche e di refezione. Al profilo competo le attività e responsabilità previste dalle fonti normative e regolamenti vigenti.

Articolo 6

Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 3, il presente Accordo Quadro avrà durata dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2022.
2. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale gli Enti possono stipulare contratti attuativi.
3. Se, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia dell'Accordo Quadro o di ogni singolo contratto attuativo, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 7

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Nei confronti dei prestatori trovano applicazione tutte le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti, ivi comprese quelle a tutela dell'occupazione del personale somministrato in conformità alla contrattazione collettiva vigente.
2. L'Amministrazione e gli Enti osservano altresì nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti e sono responsabili per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
3. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, gli Enti ne informano il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m..
4. Gli Enti osserveranno nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 ss.mm., a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Articolo 8

Clausola sociale

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm., in merito alle procedure di cambio d'appalto, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.

Articolo 9

Sciopero del personale

1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto dell'Accordo quadro e

dei contratti attuativi e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sciopero.

2. In caso di inottemperanza, l'Ente utilizzatore potrà procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore a ciascun ente fruitore con un anticipo di almeno 7 gg.

4. Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.

Articolo 10

Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi descritti nel presente Accordo Quadro e nell'Offerta Tecnica.

2. Tutte le attività oggetto del presente Accordo Quadro sono svolte dal Fornitore in stretto collegamento con gli Enti.

3. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione personale temporaneo facente parte delle categorie professionali di cui al precedente art. 5.3 e 5.8.

4. L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore sarà definito sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'Ente utilizzatore presso cui il personale temporaneo presterà la propria attività lavorativa, fatte salve le esigenze diverse da manifestarsi per iscritto.

5. L'Ente utilizzatore si riserva la facoltà nella richiesta preliminare di fornitura di indicare la descrizione della professionalità richiesta, il settore di specializzazione e grado di esperienza necessario, la modalità e durata presunta della prestazione lavorativa, la sede, i dati relativi alla posizione e al tasso INAIL.

6. L'Ente utilizzatore, verificata l'idoneità della/e figura/e professionale/i offerta/e, potrà procedere alla stipula del contratto applicativo dell'Accordo Quadro.

Articolo 11

Verifiche sull'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi

1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm., il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione ed ai singoli enti utilizzatori, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Nel caso siano contestate al Fornitore la non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque all'Amministrazione e all'Ente utilizzatore competente la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa, non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, l'Ente utilizzatore procede ad applicare le penalità previste al successivo Articolo.

3. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione e dagli enti utilizzatori.

Articolo 12

DUVRI

1 In base a quanto stabilito dall'art. 26 comma 3 e 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008, ai fini della valutazione dei rischi da interferenza, l'Amministrazione, oltre ad aver valutato che non sussistono rischi interferenziali non è tenuta alla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale. Pertanto, i costi della sicurezza derivanti dall'eliminazione dei rischi da interferenza risultano essere pari a zero.

2. Nel caso comunque in cui, nel corso dell'esecuzione contrattuale possano emergere rischi da interferenza, anche su segnalazione del Fornitore, l'Amministrazione/Ente utilizzatore procederà alla redazione del DUVRI.

3. È comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Articolo 13

Corrispettivi

1. Per quanto attiene il corrispettivo mensile spettante al Fornitore, si richiama quanto disposto all'art. 4 del presente Accordo Quadro – Moltiplicatore offerto dal Fornitore per la partecipazione alla gara pari al _____.

2. La quota di produttività da corrispondere effettivamente ai lavoratori sarà comunicata al Fornitore con riferimento a quanto erogato al personale assunto presso l'Ente.

3. L'Ente si impegna a rimborsare eventuali altre indennità contrattualmente previste, purchè preventivamente autorizzate.

4. Per le ore di lavoro straordinario verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria calcolata secondo quanto stabilito dal vigente CCNL.

5. In caso di rinnovo del Contratto del Comparto Regioni-Autonomie locali, sarà rimborsato al Fornitore il solo aumento relativo alle ore effettuate dal prestatore del lavoro che saranno contabilizzate in fattura.

6. Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati al Fornitore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Ente.

7. Gli eventuali buoni pasto maturati dal lavoratore saranno corrisposti direttamente dal Fornitore e successivamente fatturati all'Ente utilizzatore nel mese successivo a quello di erogazione.

8. L'Ente corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo a suo carico ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi senza giustificativi. In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, il Fornitore provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

Articolo 14

Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Ente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
3. Il Fornitore si obbliga a presentare le fatture mensilmente così compilate: ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve contenere il riferimento al presente Accordo Quadro, al singolo contratto attuativo, deve essere intestata e spedita all'Ente utilizzatore e deve essere completata dei seguenti dati: Ente destinatario presso cui il lavoratore è impiegato; nominativo del lavoratore; numero ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione; tariffa oraria, così come derivante dall'offerta economica e dalla prestazione resa; retribuzione accessoria e costo unitario della stessa; IVA secondo la normativa vigente; importo totale della fattura.
4. Il Fornitore si impegna al pagamento diretto ai lavoratori della retribuzione dovuta in base alla categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.
5. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.
6. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore, presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie PAESE/CIN IT/CINEUR/ABI/CAB/cc _____.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli contratti attuativi.
9. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto attuativo e il presente Atto si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC.
10. Il Fornitore si impegna a fornire, dietro richiesta dell'Ente utilizzatore, copie delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata ed ogni altra informazione che lo stesso riterrà utile dover reperire per la verifica del servizio.

Articolo 15

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Accordo quadro e dei contratti attuativi.
2. Il conto corrente di cui al comma 7 dell'art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare a ciascun ente utilizzatore le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative ai singoli contratti attuativi inerenti il presente Accordo quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo quadro e i contratti stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. In caso di nuovo conto corrente dedicato, gli estremi identificativi e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso, dovrà essere comunicato entro sette giorni dalla sua accensione.
6. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
7. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Ente utilizzatore, all'Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bologna.
8. L'Ente utilizzatore verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
9. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Ente utilizzatore, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n 50 del 2016 ss.mm., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Ente utilizzatore richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 16

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo quadro stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo quadro, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati, inclusi i sensibili, e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo quadro e contratti attuativi.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo quadro.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione nonché gli Enti utilizzatori, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l'Accordo quadro ed i singoli contratti attuativi, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell'Accordo quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 51/2018 e in materia di riservatezza.
8. Il personale assegnato in somministrazione dal Fornitore dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso; non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione, restando quindi vincolato al segreto professionale.
9. Il Fornitore dovrà ottemperare ed assicurare l'osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi della vigente normativa, su fatti e circostanze acquisiti durante l'espletamento del servizio.

Articolo 18

Garanzia definitiva

1. Con la stipula dell'Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione di importo pari a _____ del valore dell'Accordo Quadro, in base a quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

3. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. per la garanzia provvisoria.
4. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell'Accordo quadro e dei suoi contratti attuativi e garantire l'Amministrazione e tutti gli Enti utilizzatori di cui ai contratti derivanti dall'Accordo Quadro. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base dei singoli contratti attuativi in corso emessi.
5. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi ricevuti.
6. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che sia gli enti utilizzatori che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
7. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e dall'Accordo quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
8. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine gli enti utilizzatori trasmettono all'Amministrazione i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione del contratto attuativo emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
9. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'escussione parziale di parte della somma garantita, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione.
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo gli enti utilizzatori e l'Amministrazione hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il singolo contratto attuativo e l'Accordo quadro.

Articolo 19

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore è tenuto a stipulare, e mantenere in vigore per tutta la durata del presente Accordo Quadro un'adeguata polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO), in relazione allo svolgimento di tutte le attività di cui all'Accordo quadro ed ai singoli contratti attuativi, nessuna esclusa né eccettuata; detta copertura deve tenere indenni i dipendenti diretti del Fornitore, nonché i suoi collaboratori, impiegati nella gestione della commessa.

Articolo 20

Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Bologna e il Comune di Imola

Le parti si impegnano a rispettare ciascuna per le parti di propria competenza il Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale siglato tra la prefettura di Bologna e il Comune che si allega al presente Accordo per formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 21

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo contratto attuativo, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione e/o agli Enti utilizzatori, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il subappalto è autorizzato dall'Ente utilizzatore. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'ente medesimo, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Ente utilizzatore non autorizzerà il subappalto.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione e degli enti utilizzatori, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione e gli enti utilizzatori da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

9. Fuori dai casi di cui all'articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Ente utilizzatore entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'ente utilizzatore sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Ente utilizzatore potrà risolvere i contratti attuativi, l'Amministrazione potrà risolvere l'Accordo quadro e, di conseguenza, tutti i vigenti contratti attuativi, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm..

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara il subappalto, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro.

Articolo 22

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo quadro e i singoli contratti attuativi, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016 ss.mm..
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'ente utilizzatore, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 ss.mm..
3. La cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione e gli Enti utilizzatori hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il presente atto e i singoli contratti attuativi.

Articolo 23

Penali

1. L'Amministrazione e l'Ente utilizzatore hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del/i contratto/i.
2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nell'Accordo quadro, non imputabili agli enti utilizzatori ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, potranno essere applicate le penali di cui al presente articolo.
3. Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera pari allo 0,7 per mille dell'ammontare mensile del singolo contratto attuativo relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l'applicazione della penale.
4. Oltre a quanto stabilito genericamente al precedente comma, ci si riserva di applicare la seguente penalità:
 - a) per mancata sostituzione del lavoratore somministrato entro i termini richiesti dall'Ente utilizzatore: € 250,00 per ogni giorno lavorativo di mancata sostituzione (salvo diversi accordi con il soggetto fruitore).
5. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Accordo quadro e nei contratti attuativi nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi gli enti applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere

prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore da ciascun ente utilizzatore; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Ente, che avrà richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

8. Potranno essere applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dei ciascun contratto attuativo; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto del relativo contratto attuativo e dell'Accordo Quadro. In tal caso l'Amministrazione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 24

Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo quadro, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dall'Ente utilizzatore, per porre fine all'inadempimento, l'Ente stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l'Amministrazione ha facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m., l'Amministrazione e l'Ente utilizzatore possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l'Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, l'Accordo Quadro nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo contratto attuativo, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- e) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- f) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- g) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- h) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
- i) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

4. La risoluzione dell'Accordo quadro legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo quadro stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

5. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo quadro e/o del/degli contratti attuativi, l'Amministrazione e/o Ente utilizzatore ha diritto di escutere la cauzione prestata per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto attuativo risolto.

6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto del singolo ente al risarcimento dell'ulteriore danno.

7. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare l'Accordo quadro o il contratto attuativo. In tal caso, per le parti di rispettiva competenza, possono risolvere l'Accordo quadro o il contratto attuativo.

8. Nel caso di risoluzione dei contratti attuativi, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del singolo contratto attuativo.

Articolo 25

Condizione risolutiva e diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1 del DL 95/2012 ss.mm.

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 13 del DL 95/2012, convertito con modifiche dalla L 135/2012, successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi l'Amministrazione e i singoli Enti utilizzatori hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dagli stessi, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP SPA. – Intercent-er, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ss.mm. siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ss.mm..

Articolo 26

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione e gli enti utilizzatori, per quanto di proprio interesse e competenza, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente rispettivamente dall'Accordo Quadro e dai singoli contratti attuativi, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante PEC. Il recesso dall'Accordo Quadro comporterà la decadenza/recesso dei/dai relativo/i contratto/i attuativo/i in corso di esecuzione.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. L'Amministrazione e/o gli Enti utilizzatori, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti i medesimi, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, possono altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte dal presente atto/contratti attuativi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

5. L'Amministrazione/gli enti utilizzatori può/possono altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, dall'Accordo Quadro/ciascun contratto attuativo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione/Enti utilizzatori.

Articolo 27

Procedura di affidamento in caso di fallimento del fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione dell'Accordo quadro e/o dei singoli contratti attuativi per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/16 ss.mm..

Articolo 28

Responsabile del servizio e referente del fornitore

1. Successivamente alla stipula del contratto di Accordo quadro, prima di dare corso ai contratti attuativi, il Fornitore dovrà comunicare ai servizi competenti degli enti utilizzatori il nominativo ed i recapiti del Responsabile del Servizio con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà il Referente nei confronti dell'ente utilizzatore e svolgerà il ruolo di interfaccia per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.

Articolo 29

Trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'Accordo quadro medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo quadro, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo quadro stesso e dei contratti attuativi, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

2. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Nuovo Circondario Imolese, con sede in Via Boccaccio n. 27, 40026 Imola (Bologna).

Il Nuovo Circondario Imolese ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

3. L'Amministrazione, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell'Accordo quadro, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Amministrazione, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

6. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Accordo quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Amministrazione risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28,

Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

7. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
- b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire all'Amministrazione di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
- c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- e) trasmettere all'Amministrazione, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Amministrazione stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'Amministrazione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- g) consentire all'Amministrazione, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

Articolo 30

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente Accordo quadro viene stipulato nella forma pubblica amministrativa con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'Accordo quadro, ai contratti attuativi che verranno sottoscritti mediante scrittura privata da ciascun Ente utilizzatore, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti di segreteria, i bolli, le tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione e agli Enti utilizzatori per legge.

Articolo 31

Foro competente

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'esecuzione del contratto, e le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del presente documento, sono devolute alla giurisdizione esclusiva dal Foro di Bologna.

Articolo 32

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione/enti utilizzatori non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio i contratti attuativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Allegati:

- Schede categorie professionali;
- Protocollo d'intesa

CAT. B1 AMMINISTRATIVO/ESECUTORE

Descrizione voce	Importo annuo	Importo mensile
Stipendio Base	18.034,08	1.502,84
- 1' Ind.comparto 2002	44,76	3,73
- 2' Ind.comparto 2003-2004	426,96	35,58
Ind. spec 3-4 qualifica	64,56	5,38
Elemento perequativo 2018	324,00	27,00
13a Mensilita' a gg.	1.502,84	125,24
TOTALE RETRIBUZIONE LORDA		1.699,77
TOTALE COSTO ORARIO (156 ore/mese)		10,90
Giorni mensili retribuiti		26,00
Ore mensili retribuite		156,00
Tasso INAIL		
Ferie annuali	32 gg per orario di lavoro su 5 giorni settimanali (contrattualmente non previste ferie ad ore ma solo a giorni) di cui n. 4 giorni per ex festività	
Ex festività soppresse	Compreso nelle ferie	
Ore R.o.L. annue	Non previsto dal vigente CCNL	

CAT. B3 AMMINISTRATIVO /MANUTENTORE

Descrizione voce	Importo annuo	Importo mensile
Stipendio Base	19.063,80	1.588,65
- 1' Ind.comparto 2002	44,76	3,73
- 2' Ind.comparto 2003-2004	426,96	35,58
Elemento perequativo 2018	288,00	24,00
13a Mensilita' a gg.	1.588,65	132,39
TOTALE RETRIBUZIONE LORDA		1.784,35
TOTALE COSTO ORARIO (156 ore/mese)		11,44
Giorni mensili retribuiti		26,00
Ore mensili retribuite		156,00
Tasso INAIL		
Ferie annuali	32 gg per orario di lavoro su 5 giorni settimanali (contrattualmente non previste ferie ad ore ma solo a giorni) di cui n. 4 giorni per ex festività	
Ex festività sopresse	Compreso nelle ferie	
Ore R.o.L. annue	Non previsto dal vigente CCNL	

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C 1

Descrizione voce	Importo annuo	Importo mensile
Stipendio Base	20.343,96	1.695,33
- 1' Ind.comparto 2002	52,08	4,34
- 2' Ind.comparto 2003-2004	497,52	41,46
Elemento perequativo 2018	276,00	23,00
13a Mensilita' a gg.	1.695,33	141,28
TOTALE RETRIBUZIONE LORDA		1.905,41
TOTALE COSTO ORARIO (156 ore/mese)		12,21
Giorni mensili retribuiti		26,00
Ore mensili retribuite		156,00
Tasso INAIL		0,707%
Ferie annuali	32 gg per orario di lavoro su 5 giorni settimanali (contrattualmente non previste ferie ad ore ma solo a giorni) di cui n. 4 giorni per ex festività	
Ex festività soppresse	Compreso nelle ferie	
Ore R.o.L. annue	Non previsto dal vigente CCNL	

EDUCATORE ASILO NIDO CAT. C 1

Descrizione voce	Importo annuo	Importo mensile
Stipendio Base	20.343,96	1.695,33
- 1' Ind.comparto 2002	52,08	4,34
- 2' Ind.comparto 2003-2004	497,52	41,46
Ind. Personale Educativo	464,76	38,73
Incr. Pers.Educ. 5-10-2001	340,92	28,41
Ind.prof.le Asili Nidi	619,70	51,64
Elemento perequativo 2018	276,00	23,00
13a Mensilita' a gg.	1.695,33	141,28
TOTALE RETRIBUZIONE LORDA		2.024,19
TOTALE COSTO ORARIO (156 ore/mese)		12,98
Giorni mensili retribuiti		26,00
Ore mensili retribuite		156,00
Tasso INAIL		
Ferie annuali	32 gg per orario di lavoro su 5 giorni settimanali (contrattualmente non previste ferie ad ore ma solo a giorni) di cui n. 4 giorni per ex festività	
Ex festività soppresse	Compreso nelle ferie	
Ore R.o.L. annue	Non previsto dal vigente CCNL	

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D 1

Descrizione voce	Importo annuo	Importo mensile
Stipendio Base	22.135,46	1.844,62
- 1' Ind.comparto 2002	59,40	4,95
- 2' Ind.comparto 2003-2004	563,40	46,95
Elemento perequativo 2018	228,00	19,00
13a Mensilita' a gg.	1.844,62	153,72
TOTALE RETRIBUZIONE LORDA		2.069,24
TOTALE COSTO ORARIO (156 ore/mese)		13,26
Giorni mensili retribuiti		26,00
Ore mensili retribuite		156,00
Tasso INAIL		0,707%
Ferie annuali	32 gg per orario di lavoro su 5 giorni settimanali (contrattualmente non previste ferie ad ore ma solo a giorni) di cui n. 4 giorni per ex festività	
Ex festività soppresse	Compreso nelle ferie	
Ore R.o.L. annue	Non previsto dal vigente CCNL	



Prefettura di Bologna



Città di Imola

Bologna, 9 marzo 2018

INTESA

**PER LA LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI
INFILTRAZIONE CRIMINALE
TRA
LA PREFETTURA DI BOLOGNA
E
IL COMUNE DI IMOLA**



Prefettura di Bologna



Città di Imola

La Prefettura di Bologna, nella persona del Prefetto Matteo Piantedosi
ed il Comune di Imola, nella persona del Commissario Straordinario Adriana Cogode

PREMESSO

che la crescente tendenza delle organizzazioni criminali mafiose ad affermare la propria presenza nel territorio dell'Emilia Romagna, comprovata anche dalle recenti inchieste giudiziarie, richiede l'innalzamento della soglia di attenzione da parte di tutte le istituzioni, con l'adozione di iniziative ed interventi preventivi, preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell'economia legale;

che è, quindi, volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia, esercitando appieno – ciascuno per la parte di rispettiva competenza – i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;

che è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelli legati al ciclo degli inerti ed ad altri settori collaterali;

che con direttiva del Ministro dell'Interno in data 23 giugno 2010, concernente "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", è stato posto l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti soprastoglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo antimafia;

che nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli di legalità fra Prefetture ed Enti Locali ha affermato e consolidato l'utilità ed incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado di innalzare il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali, avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti;

che già in data 30 novembre 2010, è stato sottoscritto tra il Presidente della Regione Emilia Romagna ed i Prefetti delle province della stessa Regione il "Protocollo di legalità finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare attraverso l'estensione delle cautele antimafia nella forma più rigorosa delle informazioni del Prefetto, all'intera filiera degli esecutori e fornitori, ed agli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di antimafia;



Prefettura di Bologna



Città di Imola

che il Ministero dell'Interno con circolare in data 29 maggio 2014 ha sottolineato l'opportunità di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti all'approvazione da parte dei Comuni dei "Piani attuativi di iniziativa privata" nell'ambito del "Piano Regolatore Generale";

che in data 15 luglio 2014 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica e che, in esito a tale protocollo, sono state diramate apposite Linee Guida in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015;

che, in tale prospettiva, le parti hanno quindi convenuto sull'opportunità di innalzare il livello di collaborazione e cooperazione fra la Prefettura e il Comune di Imola promuovendo azioni prioritariamente finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni criminali e mafiose nell'economia, con particolare riguardo ai settori degli appalti e contratti pubblici, dell'urbanistica e dell'edilizia, anche privata;

che anche il settore dell'attività urbanistica e dell'edilizia è da tempo all'attenzione delle istituzioni per le forti esposizioni ad esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;

che la Regione Emilia Romagna ha approvato la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 recante "Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili";

che già in relazione alla precedente previsione normativa regionale (L.R. 26 novembre 2010, n. 11) era stato siglato in data 5 marzo 2012 il Protocollo d'Intesa tra la Regione Emilia Romagna e le nove Prefetture del territorio emiliano-romagnolo;

che è stato riscontrato come spesso nell'attività edilizia, ancorchè di valore relativamente modesto o corrispondente agli appalti "sottosoglia", si possano annidare tentativi di infiltrazione malavitosa, anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose;

che si pone quindi l'esigenza di estendere lo strumento pattizio in materia di appalti pubblici, anche ai settori sopra evidenziati dell'edilizia privata e dell'urbanistica;

che, per gli appalti di lavori pubblici di interesse del Comune di Imola, il ruolo di stazione appaltante è esercitato da Area Blu S.p.A., società "in house" alla quale il Comune ha affidato la gestione del proprio patrimonio e delle proprie infrastrutture, e che, conseguentemente, la presente Intesa costituisce per tale società, così come per le altre società "in house" del Comune, atto di indirizzo vincolante al quale le stesse dovranno attenersi nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici. Pertanto, ai fini della presente Intesa, il riferimento al Comune di Imola è da intendersi esteso anche alle predette Società partecipate - "Stazioni appaltanti";



Prefettura di Bologna



Città di Imola

che, con nota n. 11001/119/7/5 in data 7 febbraio 2018, il Ministero dell'Interno ha espresso il proprio nulla osta alla stipula della presente Intesa.

RITENUTO

che, pertanto, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nei settori suindicati possa meglio essere perseguito mediante sottoscrizione tra il Comune di Imola e la Prefettura di Bologna della presente "**Intesa per la legalità**" finalizzata alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare attraverso l'estensione delle cautele antimafia - nella forma più rigorosa delle "informazioni" del Prefetto - all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, ed agli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 159/2011 e sue modifiche ed integrazioni, e alle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 136/2010 nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolte nell'esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al Decreto Interministeriale 21.03.2017, concernente "*Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un apposito Comitato di Coordinamento*".

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO:

Art. 1

(Finalità)

Le parti convengono di procedere alla sottoscrizione della presente Intesa per la legalità che attraverso l'estensione dei controlli antimafia nel settore delle opere pubbliche si pone l'obiettivo di:

- incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli affidamenti pubblici di contratti di appalti e di concessioni relativamente a lavori, servizi e forniture;
- rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa anche nel settore dell'edilizia privata;
- vigilare sulla sicurezza nei cantieri e sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme, sia nell'ambito dei lavori pubblici che nell'edilizia privata;

Art. 2

(Ambito soggettivo di applicazione)

Gli impegni assunti dal Comune di Imola con il presente atto si intendono riferiti al Comune stesso ed alle società "in house" attraverso le quali il Comune esercita le proprie funzioni ed attività, che sono pertanto tenute al puntuale rispetto della presente Intesa. Il Comune di Imola si impegna altresì



Prefettura di Bologna



Città di Imola

a promuovere l'attuazione dei principi della presente Intesa in tutti gli organismi da esso partecipati.

LAVORI PUBBLICI

Art. 3

(Azioni a tutela della legalità nel settore dei pubblici appalti)

Ai fini del rafforzamento del sistema di cautele volto a prevenire possibili infiltrazioni criminali nel settore dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi, e tenuto conto delle modifiche legislative introdotte in materia di documentazione antimafia con L. 11 agosto 2014, n. 114 e D. Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, la Prefettura ed il Comune di Imola si impegnano ad estendere come segue i controlli e le verifiche antimafia previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159:

- a) relativamente ai settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencati all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012 (per i quali il DPCM 24 novembre 2016, prevede che la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici sono subordinati, ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nelle white list), il Comune, si impegna ad inserire nei bandi e contratti apposita clausola che impone alle ditte contraenti di comprovare l'iscrizione o la relativa richiesta nei suddetti elenchi già all'atto della partecipazione alla gara o ad altro procedimento di scelta del contraente. Analoga prova di avvenuta iscrizione o relativa istanza nei suddetti elenchi dovrà essere richiesta, a cura della ditta aggiudicataria, nei confronti di ogni subcontraente o fornitore di tutto il processo di filiera;
- b) al di fuori dei settori di attività indicati al punto precedente, il Comune di Imola – in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente – si impegna a richiedere l'informazione antimafia ex artt. 84 e 91 D. Lgs. 159/2011, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.):
 - b1) per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo superiore a 250.000,00 euro;
 - b2) per i contratti relativi a servizi e forniture di importo superiore a 50.000,00 euro;
 - b3) per i subappalti e subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 50.000,00 euro.

Art. 4

(Informative antimafia)

Esperate le procedure di gara, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti, il Comune di Imola comunicherà tempestivamente alla Prefettura, tramite B.D.N.A., ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011, i dati relativi alle società e imprese –

Or *Bi*



Prefettura di Bologna



Città di Imola

anche con riferimento al legale rappresentante ed ai loro assetti societari – a cui intende affidare l'esecuzione dei lavori e/o la fornitura di beni e servizi, o a cui intende subappaltare, acquisendo dette informazioni da una visura camerale, in corso di validità, della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura).

Per i termini di rilascio delle informazioni si richiama l'art. 92 del D. Lgs.159/2011.

Qualora la Prefettura accerti la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e conseguentemente adotti un provvedimento interdittivo antimafia, non procederà alla stipula del contratto di appalto, ovvero annullerà l'aggiudicazione o negherà l'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, ovvero – se già rilasciata – intimerà all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.

Qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, si procederà come previsto dagli artt. 92 e 94 del suddetto decreto.

Art. 5

(Clausole)

In aderenza a quanto previsto dalle Linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica, il Comune di Imola si impegna a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

a) Clausola nr. 1: *“Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.”;*

b) Clausola nr. 2: *“la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.*

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di quest'ultimo di avvalersi, della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale

Or *Jeli*



Prefettura di Bologna



Città di Imola

Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114.

Inoltre, allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui alla presente Intesa nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato dovrà essere previsto:

- a) che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e che procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
- b) l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischio precedentemente indicati nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- c) l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Inoltre nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione sarà prevista la seguente ulteriore clausola:

- clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Art. 6

(Monitoraggio)

Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Imola ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Il Comune di Imola, manterrà una banca dati delle imprese aggiudicatarie di contratti di appalto e delle imprese sub-appaltatrici per lavori, forniture o servizi di importo superiore a 50.000,00 euro, con l'indicazione degli organi sociali e di amministrazione nonché dei titolari delle imprese individuali e la trasmetterà periodicamente (ogni 6 mesi) in formato elettronico alla Prefettura.

Ch

F. di 7



Prefettura di Bologna



Città di Imola

Oltre le informazioni antimafia la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui alla presente Intesa attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto Interministeriale 21.03.2017.

Art. 7

(Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi)

Il Comune di Imola verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.

In caso di inadempienza il Comune di Imola si impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti dalle norme vigenti in materia.

Art. 8

(Sicurezza sul lavoro)

Il Comune di Imola si impegna affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010, richiamando nei bandi di gara l'obbligo all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni il Comune di Imola risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

Art. 9

(Flussi finanziari)

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, il Comune di Imola, è chiamato al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della legge 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari". Esso, pertanto, è tenuto ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o del concessionario di effettuare i pagamenti relativi all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione esclusivamente per il tramite di intermediari di cui all'art. 3 della legge citata. Il Comune di Imola provvederà, altresì, a verificare l'inserimento da parte delle



Prefettura di Bologna



Città di Imola

imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontratti di analoga clausola.

In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o subcontratto.

Per i contratti già in essere, la tracciabilità dei flussi finanziari potrà in ogni caso essere assicurata, previa intese con le imprese aggiudicatarie.

URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 10

(Azioni a tutela della legalità nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica)

Il Comune di Imola, nell'ambito del procedimento urbanistico ed edilizio, si impegna a richiedere alla Prefettura, attraverso la consultazione della B.D.N.A., le informazioni antimafia di cui agli artt. 90 e seguenti del D. Lgs. 159/2011 nei seguenti casi:

- nei confronti delle imprese affidatarie di interventi di edilizia privata soggetti al permesso di costruire e a segnalazione certificata di inizio attività, il cui valore complessivo superi i 150.000,00 euro;
- il Comune si impegna altresì ad acquisire autocertificazione antimafia per ogni singolo atto concessorio in materia di edilizia privata; si riserva inoltre di richiedere alla Prefettura apposita informazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 per tutti gli interventi che superano i 5000 mc (un condominio di media grandezza, ovvero un piano di lottizzazione o intervento costruttivo) e per tutti gli interventi attinenti attività produttive ed insediamenti in aree industriali ed artigianali. Con l'atto di rilascio di autorizzazioni e/o concessioni comunque finalizzate all'esercizio di attività imprenditoriali sarà richiesto alla ditta di provvedere a comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori delle cc.dd. convenzioni di lottizzazione (tra cui rientra il Piano di Edilizia Convenzionata – P.E.C.) mediante le quali i soggetti privati cedono al Comune le aree del territorio da destinare ad uso pubblico dopo avervi realizzato – a proprie spese – le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed il valore delle quali viene defalcato dagli oneri che i medesimi soggetti privati sono tenuti a corrispondere al Comune per il rilascio dei permessi di costruire (cd. opere a scomputo). Quanto sopra anche nel caso in cui i predetti interventi di urbanizzazione siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune.



Prefettura di Bologna



Città di Imola

Fermo restando che, secondo la giurisprudenza anche comunitaria¹, gli interventi infrastrutturali di urbanizzazione realizzati dai soggetti privati sono vere e proprie opere pubbliche, essendo destinate ad essere inglobate nel patrimonio indisponibile dell'ente locale che ne garantisce la fruizione collettiva, il Comune provvederà ad acquisire le informazioni antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011 nei confronti degli esecutori dei lavori:

- a) per obbligo di legge nell'ipotesi di affidamenti di opere di urbanizzazione primaria e secondaria aventi valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- b) in via convenzionale, in forza del presente accordo, per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria "a scomputo" comunque affidati aventi valore superiore a 250.000,00 euro.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

(Efficacia giuridica)

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate dalla presente Intesa il Comune di Imola ne curerà l'inserimento nei bandi, prevedendone di conseguenza l'inclusione in tutti i contratti di appalto di lavori, di forniture e servizi.

In particolare il Comune di Imola riporterà nei contratti le clausole elencate in allegato alla presente Intesa, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.

La presente Intesa ha la durata di due anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è rinnovabile anche tacitamente.

Bologna, 9 marzo 2018

LE PARTI

Il Prefetto di Bologna
(Matteo Piantedosi)

Il Commissario Straordinario
(Adriana Cogode)

¹ Corte di Giustizia delle Comunità europee sentenze 12 luglio 2001, causa C-399/98 e 21 febbraio 2008, causa C-412/04.



Prefettura di Bologna



Città di Imola

ALLEGATO

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la legalità, sottoscritta il 9 marzo 2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito www.comune.imola.bo.it, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lettera a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una

Al *Ri*



Prefettura di Bologna



Città di Imola

penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..

Ri

el

COMUNE DI IMOLA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO NEL
COMUNE DI IMOLA AVVALENDOSI DEL SERVIZIO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO IL NUOVO
CIRCONDARIO IMOLESE**

**RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
E DEFINIZIONE DEI REQUISITI E CRITERI DI GARA**

1. OGGETTO E DURATA

Oggetto della procedura di gara è l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da mettere a disposizione dei servizi degli Enti utilizzatori, nei limiti del tetto di spesa del personale di ciascuno di essi.

In forza della Convenzione reg. n. 9 del registro del NCI per la gestione associata del servizio Centrale Unica di Committenza con tutti gli enti facenti parte del Nuovo Circondario Imolese, tra i quali il Comune di Imola, la procedura di gara per la stipulazione di un Accordo Quadro per gli enti interessati verrà indetta dal Servizio Centrale Unica di Committenza, mentre i relativi contratti attuativi verranno sottoscritti dai servizi degli Enti interessati.

Altri enti del Nuovo Circondario Imolese hanno manifestato interesse ad aderire all'Accordo Quadro in oggetto, in particolare il Comune di Mordano, Medicina, Castel San Pietro Terme, nonché il Nuovo Circondario Imolese. Pertanto i requisiti speciali che verranno richiesti sono rapportati all'importo complessivo dell'Accordo Quadro.

I concorrenti dovranno osservare i principi e la disciplina previsti dal Decreto Legislativo 30/03/2001 e s.m., dal Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m., dalla Legge n.30/2003 e dalla L. 183/2014 e dai CCNL vigenti al momento.

La durata contrattuale è prevista in mesi 36, dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2022.

Il valore complessivo dell'appalto di competenza del Comune di Imola è pari ad Euro 92.638,72 IVA compresa, IRAP esclusa.

2. STRATEGIA DI GARA

Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio è costituito dal costo delle figure professionali richieste. Pertanto, l'offerta economica dovrà indicare il moltiplicatore unico per tutte le categorie e i livelli di inquadramento di cui alle schede allegate allo schema di Accordo Quadro e capitolato speciale.

La tariffa oraria derivante dall'applicazione del moltiplicatore unico offerto in sede di gara al costo orario comprende tutti i seguenti elementi, I.V.A. esclusa:

1. retribuzione base oraria di categoria per ogni singolo profilo
2. indennità di vacanza contrattuale
3. indennità professionali fisse e continuative
4. oneri previdenziali dovuti dalla APL INPS
5. oneri assicurativi INAIL
6. rateo ferie considerate su 5/6 giorni lavorativi settimanali
7. rateo ferie ex festività
8. festività infrasettimanali
9. TFR
10. ratei 13a mensilità
11. Fondo Formatemp
12. Ente Bilaterale
13. diritti sindacali come previsto dal CCNL dei lavoratori in somministrazione
14. corrispettivo per la remunerazione della somministrazione lavoro.

Il contributo ASPI non viene ricompreso tra le voci di cui sopra in quanto verrà aggiunto alla tariffa offerta solo nel caso in cui sia dovuto, a fronte di contratti a termine di carattere non sostitutivo (pertanto nell'offerta economica la tariffa oraria finita e, di conseguenza, il moltiplicatore unico offerto, non dovrà tenere conto di tale voce di spesa).

3. STIMA DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA

L'Accordo Quadro ha in oggetto un servizio di natura intellettuale e pertanto non è richiesta l'esplicitazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione alla procedura sono richiesti i seguenti requisiti:

4.1 Requisiti morali

- a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 ss.mm., dall'art.1 bis comma 14 L. 383/2001 ss.mm., all'art. 41 del D.Lgs. del D.Lgs. 198/2006, all'art. 14, c. 1, del D.Lgs. 81/2008 ss.mm., all'art. 42, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e che il soggetto partecipante non è incorso, nei due anni precedenti il termine per ricevere le offerte, nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 286/1998 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
- b) non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 ss. mm. e ii.;
- c) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) rispetto tassativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

In caso di soggetti di cui all'art. 45, c. 2, lett. d), e), f), g) ed all'art. 48, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i requisiti di cui sopra devono essere posseduti singolarmente da tutte le imprese. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., i medesimi requisiti devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali il consorzio concorre.

4.2 Requisiti di idoneità

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE il requisito deve essere soddisfatto da tutte le ditte facenti parte del raggruppamento;

- Iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro, tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE il requisito deve essere soddisfatto da tutte le ditte facenti parte del raggruppamento;

- Possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE il requisito deve essere soddisfatto da tutte le ditte facenti parte del raggruppamento.

4.3 Requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico professionale

Per tali requisiti è richiesto che il concorrente:

- abbia maturato negli ultimi 3 anni (2016 – 2017 – 2018) un fatturato annuo relativo a servizi di somministrazione di lavoro temporaneo di importo complessivo minimo pari a € 300.000,00 (IVA inclusa), indicando il committente, l'oggetto, l'importo, il periodo di esecuzione. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria. Vale il principio di corrispondenza tra la qualificazione posseduta dalle ditte componenti il raggruppamento e le relative quote di esecuzione.

Tale richiesta risponde alla finalità di esaminare offerte da parte di soggetti economici in possesso di una esperienza minimamente significativa, idonea a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi.

Inoltre, al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene contemplata la partecipazione in RTI o Consorzi.

- disponibilità di una sede operativa nella Provincia di Bologna, che dovrà mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro o impegnarsi ad attivarla, in concomitanza con l'avvio del servizio, in caso di aggiudicazione, che dovrà mantenere per tutta la durata dell'accordo quadro. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo.

5. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio avverrà in base a quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 a favore dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, nei termini di qualità e di prezzo di seguito dettagliati:

Criterio	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
Totale	100

5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI DI VALUTAZIONE	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Gestione dei rapporti fra Fornitore e Enti utilizzatori e fra Fornitore e lavoratori somministrati	<p>La Commissione giudicatrice valuterà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le strumentazioni, tecnologie, software messi a disposizione e le loro potenzialità di utilizzo a favore degli Enti utilizzatori; - le strumentazioni, le tecnologie, software messi a disposizione e le loro potenzialità di utilizzo a favore dei lavoratori somministrati; - la disponibilità di un Call Center, relativi giorni e orari di apertura. <p>Criteri motivazionali: semplificazione, rapidità e facilità di accesso alle informazioni, nella gestione dei rapporti tra il Fornitore e gli Enti utilizzatori e fra il Fornitore e i</p>	25

	lavoratori somministrati.	
Reclutamento: tipologia e caratteristiche dei canali di reclutamento	La Commissione Giudicatrice valuterà la tipologia e le caratteristiche dei canali utilizzati per il reclutamento (es: pubblicità della selezione su giornali, web, modalità di raccolta e analisi) in funzione al servizio richiesto. Criteri motivazionali: efficienza dei canali utilizzati.	4
Reclutamento: team adibito al reclutamento	La Commissione Giudicatrice valuterà i titoli e l'esperienza professionale del team di reclutamento, in particolare maturato in ambito della Pubblica Amministrazione in funzione al servizio richiesto. Criteri motivazionali: competenza nell'attività di reclutamento, in particolare nell'ambito della Pubblica Amministrazione	2
Reclutamento: procedure di selezione	La Commissione Giudicatrice valuterà le procedure di selezione che si intendono attivare per il servizio in oggetto. Criteri motivazionali: efficacia della proposta nel rispondere alle esigenze dell'Ente.	9
Monitoraggio: strumenti a supporto delle attività di monitoraggio e di reportistica sui servizi erogati	Il punteggio verrà attribuito valutando l'offerta di strumenti a supporto delle attività di monitoraggio e di reportistica al fine di migliorare, razionalizzare ed integrare la comunicazione tra Fornitore – Enti utilizzatori - lavoratori somministrati e garantire un servizio efficiente (gestione segnalazioni, consultazione, reportistica ed estrapolazione di dati editabili, monitoraggio quantitativo e qualitativo, ricezione/invio di comunicazioni di vario tipo, etc.). Criteri motivazionali: efficienza, efficacia della proposta.	10
Ulteriore formazione: piano di formazione del personale	Il punteggio verrà attribuito valutando la formazione, nel rispetto di quanto indicato nello schema di Accordo Quadro – Capitolato speciale, in termini di numero e tipologia di corsi di formazione, durata/frequenza. Sarà valutata altresì, la periodicità degli aggiornamenti. Le proposte di percorsi formativi inseriti nell'offerta tecnica dovranno specificare gli oggetti dei singoli corsi, il numero di edizioni e le modalità di organizzazione degli stessi. Verranno valutati i contenuti dei corsi in relazione alle diverse professionalità tecniche, giuridico/amministrative, contabili, educative/operatori scolastici, la durata dei corsi e i metodi di verifica dell'efficacia. Criteri motivazionali: pertinenza ed efficacia della proposta.	10
Gestione delle emergenze	Il punteggio verrà attribuito valutando le soluzioni adottate per la gestione delle emergenze quali, a titolo meramente esemplificativo, sostituzioni improvvise, modifiche normative che impattano sulla gestione della commessa, problematiche disciplinari dei lavoratori, richieste particolari degli enti e dei lavoratori	10

	Criteri motivazionali: efficacia delle soluzioni adottate e sostenibilità operativa.	
--	---	--

5.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario. Pertanto:

- per ciascun elemento si procede ad effettuare la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Si procede quindi, per ciascun elemento di valutazione, a trasformare la media dei coefficienti provvisori attribuiti in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Nel caso di una sola offerta valida non si procederà alla riparametrazione;
- i coefficienti definitivi così ottenuti sono moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il relativo elemento di valutazione;
- sulla somma dei punti assegnati a ciascun concorrente, si procede ad una seconda riparametrazione, al fine di assegnare il punteggio massimo di 70 punti all'offerta tecnica risultata migliore e determinando, proporzionalmente, il punteggio relativo a ciascuna delle altre offerte.

I coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (variabili tra 0 e 1) sono espressi secondo il seguente grado di giudizio:

	Coefficiente
Ottimo	1,00
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Più che sufficiente	0,6
Sufficiente	0,5
Quasi sufficiente	0,4
Scarso	0,3
Insufficiente	0,2
Gravemente insufficiente	0,1
Inadeguato	0

I coefficienti ed i punteggi verranno attribuiti tenendo conto della seconda cifra decimale dopo la virgola, arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

5.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, determinata dalla percentuale di ribasso da applicare al **moltiplicatore unico posto a base di gara**, per tutte le categorie e i livelli di inquadramento di cui alle schede allegate allo schema di Accordo Quadro e capitolato speciale, **pari all'1,620**, è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = R_a/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

I coefficienti ed i punteggi verranno attribuiti tenendo conto della seconda cifra decimale dopo la virgola, arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.